

# Danno morale: se, dove, come e quando dopo le Sezioni Unite

Si analizza la questione relativa alla definizione del danno morale prima e dopo l'intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008. Che cosa e quanto è cambiato in termini di qualificazione, quantificazione e prova.

**Massimiliano Fabiani**, Avvocato in Bologna

**L**a Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008 alcuni principi fondamentali in materia di criteri di calcolo del danno morale. Innanzitutto «nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute». Inoltre **viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del danno:** «il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato».

Un libercolo del 1992 dal titolo "Il dolore morale - Omaggio a Durer" contiene un breve saggio di P. NONIS da cui vorrei partire per affron-

tare il delicato tema foriero di convegni, discussioni e problematiche che affliggono gli operatori del diritto, dopo l'intervento del novembre 2008. Si legge, infatti, che «il dolore morale è quello che pur senza avere un corrispondente punto di riferimento nel corpo mette in crisi tutta la persona a somiglianza (ma non proprio in uguaglianza) di quanto avviene nella risonanza psichica – e quindi anche morale – di un dolore fisico, organicamente articolato e/o dislocato. La natura e l'intensità del dolore morale è collegata strettamente con la concezione che una persona ha del bene e del male: dimmi che cosa è per te bene (o male) e ti dirò che tipi di gioie o sofferenze potresti provare anche sul piano morale, cioè dei sentimenti e dei pensieri. È certo che il dolore anche semplicemente "morale" può provocare nella persona effetti micidiali: pensiamo a quella "soluzione finale" che conduce al suicidio, per amor (Antigone), o per disperazione, amore tradito (Giuda, Saul); è anche certo che gli analgesici della sofferenza morale sono per un verso più difficili e meno efficaci di quelli che la farmacologia ha escogitato sinora per il dolore fisico, ma per l'altro possono costituirsi, entro certi limiti, in forza di volontà, che accompagna o segue la conoscenza di ciò che si considera bene, l'assenza e la perdita del quale produce il doloroso male. Entro certi limiti possiamo volere, e voler volere, e voler non volere, coerentemente con quanto riusciamo a sapere evocare ricordare immaginare».

Questa debita premessa volta a scandagliare l'oscuro e inspiegabile mondo del dolore che, in momenti della vita, affligge l'esistenza dell'essere umano, ci conduce a compiere un *revirement* sulla nascita e la formazione del danno morale nella giurisprudenza di merito e di legittimità dal dopoguerra ai giorni nostri.

## **1** Nascita e formazione del danno morale nella giurisprudenza di merito e di legittimità

La giurisprudenza della **Cassazione degli anni '50** definiva il danno morale come "l'insieme dei dolori fisici" e lo identificava con il *pretium (o pecunia) doloris*, ovvero come il ristoro che spettava al danneggiato per le sofferenze temporanee quale vittima di un reato. In sostanza **il danno morale rappresentava un danno in re ipsa presente in tutte le fattispecie di lesione per le quali l'ordinamento aveva riconosciuto la risarcibilità dei danni patrimoniali**. Negli anni '80 la figura del danno morale, connotato da quegli elementi di transitorietà e contingenza del patimento, viene ad assumere una certa autonomia dalla figura del danno biologico in quanto comprovante uno stato di sofferenza non connotato da alterazioni di funzionalità organica. Una parte della dottrina (minoritaria), analizzando il rapporto tra l'art. 2059 c.c. e l'art. 185 c.p., ha ritenuto come **il danno morale soggettivo** abbia una funzione anche sanzionatoria. In sostanza, **sarebbe l'unica ipotesi civilistica di una pena privata che il Legislatore avrebbe previsto tutte le volte in cui si integra la fattispecie di reato**. In tali casi, nell'accertamento del fatto come reato, si deve appurare in concreto l'elemento soggettivo che si identifica nello stato psicologico dell'autore di esso. In effetti, la figura del danno morale soggettivo, a differenza del danno biologico che, come noto, prescinde da ogni profilo soggettivo, è connotato per una funzione prevalentemente punitiva. Per questi motivi, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, ove l'accer-

## RIFERIMENTI NORMATIVI / 1

## CODICE CIVILE

## ART. 2059

**Danni non patrimoniali.**

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

## CODICE PENALE

## ART. 185

**Restituzioni e risarcimento del danno.**

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

**D.LGS. 7.09.2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

## ART. 138

**Danno biologico per lesioni di non lieve entità.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

- a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  - b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
- a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
  - b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
  - c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
  - d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

tamento avviene in base ad una presunzione legale di responsabilità e non in base ad un accertamento in concreto, il ristoro dei danni morali è stato escluso. Negli anni '90 l'importante intervento della Corte Costituzionale del 24-27 ottobre 1994 con la sentenza n. 372 ha stabilito la risarcibilità della lesione fisio-psichica subita dai famigliari delle vittime, quale conseguenza del danno morale soggettivo e quindi in una concezione allargata dell'art. 2059 c.c. Quanto statuito dalla Corte Costituzionale fissò indubbiamente un punto fermo in tema di liquidazione del danno fisio-psichico subito dai famigliari delle vittime, ma certamente si pose in contrasto con la giurisprudenza e la dottrina dominanti di quegli anni che individuavano nel danno morale solo il danno morale subiettivo. A tal proposito, desidero riportare quanto l'avv. M. MAZZUCATO, mio maestro di vita e di diritto, ebbe a scrivere in una causa riguardante un drammatico caso che nell'anno 1990 scosse la città di Bologna quando un aereo militare precipitò in una scuola causando la morte e il ferimento di molte persone: «il sistema della responsabilità civile è basato su una norma, l'art. 2043 c.c., che stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Il danno è ingiusto quando vi è una lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Dobbiamo affermare con forza che il danno fisio-psichico subito dai famigliari è un danno diretto, diretta conseguenza dell'evento dannoso. Allorché un autoveicolo viene danneggiato in un inciden-

te stradale è pacifico il diritto al risarcimento del proprietario del veicolo stesso. Il danno si produce in capo ad una persona che è estranea all'evento. Questa persona ha subito un danno ed ha titolo di ottenere il risarcimento in forza del legame giuridicamente rilevante, perché tutelato dall'ordinamento, che lo lega alla macchina. Ed allora in caso di uccisione di un figlio il danno fisiopsichico che i genitori e gli altri familiari subiscono è un danno diretto, diretta conseguenza dell'evento, in quanto direttamente incidente sul legame che unisce i familiari alla vittima, legame giuridicamente rilevante e protetto. La famiglia è riconosciuta dall'art. 29 alinea della Costituzione, come società naturale fondata sul matrimonio. E come società naturale è una formazione sociale nella quale si esplica, nell'aspetto familiare, la personalità di ciascuno dei componenti della famiglia, estrinsecandosi in diritti inviolabili, costituzionalmente riconosciuti e garantiti non soltanto nei rapporti familiari ma anche di fronte ai terzi». Con il "revirement" del 2003, la Cassazione ha fornito una lettura costituzionalmente orientata all'art. 2059 c.c., ampliando la portata del danno non patrimoniale e recuperandone la funzione autenticamente riparatoria tipica della responsabilità civile. In sostanza le note "sentenze gemelle" del maggio 2003 e la di poco successiva Corte Costituzionale di luglio (n. 233), vanno ad incidere sul danno morale sotto un duplice profilo: da un lato non viene più considerato come "pena" e, dall'altro, fanno confluire le categorie di danno biologico ed esistenziale nell'alveo del novellato art. 2059 c.c. (in tal senso S. LANDINI, *Danno biologico e*

## RIFERIMENTI NORMATIVI / 2

- e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato, ai sensi della tabella unica nazionale, può essere aumentato dal Giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
- ART. 139**  
**Danno biologico per lesioni di lieve entità.**
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
- a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentotrentaquattro virgola settantotto;
- b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

## RIFERIMENTI NORMATIVI / 3

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

danno morale soggettivo nelle sentenze della Cassazione SS.UU. 26972/26973/26974/26975/08, in «Danno e Resp.» 2009, 1). **Le Sezioni Unite del novembre 2008 negano un'autonomia del danno morale soggettivo sentenziando che «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate»,** con la conseguenza che è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci: la sentenza n. 26972/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale, come alcuni commentatori hanno prospettato. I maggiori giuristi italiani (PECENINI, CENDON, FRANZONI, PONZANELLI, BONA, ZIVIZ, TRAVAGLINO), che hanno preso parte al recente convegno tenutosi a Bologna il 21 febbraio 2009 dal titolo *«Il danno esistenziale dopo le Sezioni Unite»*, hanno confermato l'autonomia del danno mo-

rale e la liquidazione dello stesso. Le conclusioni espresse dal dott. G. BUFFONE nel recente commento del febbraio 2009 sul sito *www.altalex.com* dal titolo *Morale vs Biologico, cosa è cambiato?*, ci trovano pienamente concordi: il Supremo Collegio «non ha cancellato l'autonomia del danno all'integrità morale, anzi ne ha ribadito l'ontologica autonomia; ne ha confermato la risarcibilità pur in presenza di presunzioni; ne ha "sganciato" la risarcibilità dall'accertamento incidentale della presenza di un reato e, da ultimo, ne ha tracciato la natura al vaglio delle Carte internazionali».

## 2 Autonomia e liquidazione del danno morale

La giurisprudenza di merito è, da subito intervenuta, con importanti pronunce volte a fornire concreta e pratica applicazione dei principi delineati dalla Suprema Corte, in attesa che il Tribunale di Milano approvi le nuove tabelle, come il dott. D. SPERA, presente al suddetto convegno, ha anticipato. Una prima pronuncia degna di nota, per la sua completezza, è quella emessa il 28 novembre 2008, a soli diciassette giorni da "l'estate di San Martino" (secondo la felice espressione

del prof. F.D. BUSNELLI) dal Giudice del Tribunale di Torino dott. M. CICCARELLI, recentemente apprezzato al convegno dell'UNARCA dal titolo "La tutela del danneggiato e l'integrità del risarcimento", tenutosi a Bologna il 13 marzo 2009. Nella sentenza si legge che l'equivoco (secondo cui il danno morale sarebbe stato abolito dalle Sezioni Unite - ndr) è nato dal passaggio della sentenza in cui la Suprema Corte (nel paragrafo inerente il danno non patrimoniale nelle ipotesi di responsabilità contrattuale) afferma che «determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo». Infatti, nel paragrafo precedente la Corte chiarisce che cosa debba intendersi per danno morale, precisando che «deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze (cioè quando la sofferenza diventa malattia), si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». Dunque, **il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico, ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio** (lesione del diritto alla salute). Nel paragrafo 2.10 la Suprema Corte chiarisce che «la formula danno morale non individua un'autonoma sottocategoria di danno ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento». Con una recente sentenza (n. 2979/2008) del Tribunale di Bologna, la dott.ssa E. CANDIDI TOMMASI (intervenuta al citato convegno UNARCA), in un caso di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale che aveva cagionato lesioni rientranti nella categoria delle macropermanenti, ha ritenuto come pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'ulteriore ed adeguata personalizzazione di quest'ultimo, che tenga conto, oltre che dell'aspetto dinamico concernente gli aspetti relazionali della vita, dell'aspetto qualificabile come intima sofferenza psichica. Infatti, il carattere di macropermanente dell'invalidità riscontrata in sede medico-legale e la sua natura psichica, sono indici presuntivi di carattere generale che testimoniano una sofferenza interiore, non risarcita ancora in maniera esaustiva con la quantificazione tabellare e il suo incremento già attuato, ma unicamente ai fini di una personalizzazione relativa agli aspetti esterni dinamico relazionali: per di più, nel caso in esame, ulteriori specifici indici di tale sofferenza sono il più lungo periodo trascorso in rianimazione e il gravoso impegno nella difficile riabilitazione. Con la recente sentenza n. 469 del 17 novembre 2008-13 gennaio 2009, in una fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del *devolutum*) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, **la Suprema Corte ha statuito che il danno morale, richiesto iure proprio dai genitori, deve essere**

comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle Sezioni Unite come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 della pronuncia a SS.UU. n. 26972/2008). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata, tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. **L'autonomia "ontologica" del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto è stata ribadita dalla sentenza n. 28407/2008** che, postulando l'esclusione del ricorso semplificativo a quote del danno biologico per la sua quantificazione, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto, perviene ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. (cfr. Cass. 27 giugno 2007, n. 14846; Cass. 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057; v. tra le altre Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 9672 punto 2.10). La dott.ssa CANDIDI TOMMASI, con la sentenza n. 20076/2009 emessa in un caso rientrante nelle micropermanenti conseguenti ad incidente stradale ove era risultata acclarata la esclusiva responsabilità del danneggiante (la CTU aveva accertato un danno biologico nella misura del 3%), ha statuito, in linea con i principi delineati dalle Sezioni Unite, che, «nel caso in esame, pur non essendo risarcibile un danno che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali». Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, in questa prima applicazione delle indicazioni delle Sezioni Unite, il Giudice ha ritenuto di non dover discostarsi dal parametro finora utilizzato, ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale; pertanto, la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi di micropermanente. Interessante, da ultimo, è il ragionamento operato dal Tribunale felsineo in tema di applicabilità della limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui all'art. 139, comma 3, Codice delle Assicurazioni Private, secondo cui detta limitazione andrebbe riferita unicamente alla personalizzazione inerente l'aspetto dinamico relazionale. Infatti, nonostante la differente dizione del citato art. 139, comma 3, rispetto all'art. 138, comma 3, D.lgs. 209/2005, la suddetta limitazione non può considerarsi omnicomprendente, tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale. Sempre in tema di micropermanenti derivanti da sinistro stradale, anche in questo caso di accertata esclusiva responsabilità del danneggiante (in tale situazione la CTU ha accertato un danno biologico nella misura del 4%), interessante è altresì la pronuncia n. 2334, 19 febbraio 2009 del Tribunale di Milano (Dott. SPERA) secondo cui, in applicazione di quanto statuito

dalle Sezioni Unite, ha ritenuto che il Giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza e, operando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute. Nel caso in esame «il Giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene che la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari. Conseguentemente, il Giudice, procedendo, ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima».

**In tema di danno da morte, la Suprema Corte, con due pronunce del 2006 e del 2007** (Cass. 9 novembre 2006, n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007, n. 9681), aveva già anticipato alcuni dei criteri delineati poi dalle Sezioni Unite, statuendo che il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione

## AUTONOMIA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

### AUTONOMIA

- ▶ il danno morale è la sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972);
- ▶ pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'ulteriore ed adeguata personalizzazione di quest'ultimo, che tenga conto, oltre che dell'aspetto dinamico concernente gli aspetti relazionali della vita, dell'aspetto qualificabile come intima sofferenza psichica (caso di incidente stradale con lesioni macropermanenti Trib. Bologna n. 2979/2008);
- ▶ l'autonomia "ontologica" del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto è stata ribadita dalla sentenza n. 28407/2008 che, postulando l'esclusione del ricorso semplificato a quote del danno biologico per la sua quantificazione, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto, perviene ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata (caso lesioni gravissime salute del neonato Cass. civ. 13 gennaio 2009, n. 469);
- ▶ pur non essendo risarcibile un danno che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali (caso incidente stradale danni micropermanenti Trib. Bologna n. 20076/2009).

### LIQUIDAZIONE

- ▶ la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi di micropermanente (caso incidente stradale danni micropermanenti Trib. Bologna n. 20076/2009);
- ▶ (il Giudice) procedendo, ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima (caso lesioni micropermanenti Trib. Milano 19 febbraio 2009, n. 2334);
- ▶ il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge "ad hoc", deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge (Cass. civ. 12 febbraio 2009, n. 3677).

cazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del Giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti). **Principi ribaditi dalla sentenza n. 557 a Sezioni Unite del 2009 che ha ritenuto che «il danno da perdita del rapporto parentale confluisce nel danno morale».** Nella specie la Corte ha confermato il capo della sentenza di merito che, accoglieva le doglianze delle parti che lamentavano l'adeguatezza della misura dell'indennizzo correlato al danno morale per la perdita della congiunta (in un sinistro stradale) a motivo che «in relazione alla giovane età della comune congiunta ed alla immaturità dei figli, la sofferenza inferta riuscisse di particolare severità». In proposito la sentenza della Corte di Appello valutava che, effettivamente, «nella specie la perdita sofferta (...) appariva di particolare gravità, sia per il coniuge – in relazione alla giovane età della vittima ed alla centralità del ruolo che essa veniva ad occupare nella compagine familiare in ragione della poliedricità del suo impegno di moglie, madre e lavoratrice – che per i figli, privati della madre in un'età in cui la madre costituisce la figura genitoriale di primario rilievo sotto il profilo affettivo». Pertanto, elevava sensibilmente il risarcimento per «il danno morale per la perdita della congiunta» in favore degli attori. **La sentenza n. 479/2009 ha sancito il diritto al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale, che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, dell'entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno,** ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa della parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Le **Sezioni Unite** si sono, da ultimo, pronunciate con la **sentenza n. 3677 del 12 febbraio 2009, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi:** le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge "ad hoc", deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il **c.d. danno esistenziale,** inteso quale «il pregiudizio alle attività non remunerative della persona» causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, **costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.** Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non

può prescindere dall'allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

### **3** Linee guida per la consulenza medico-legale

Dopo aver proceduto ad un'analisi delle recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità volte alla liquidazione del danno morale, ritengo opportuno riportare **alcune linee guida in tema di espletamento della consulenza medico-legale che, ricordiamo, le Sezioni Unite, in ossequio al dettato normativo (artt. 138 e 139 del D.lgs. n. 209/2005) ritengono «mezzo di indagine al quale correttamente si ricorre, ma che la norma non eleva a strumento esclusivo e necessario».** Mi riferisco in particolare alle "Linee di principio e metodologico-operative medico-legali in responsabilità civile" sancite dalla SISMLA nel 2009, oggi presieduta dal Prof. B. VERGARI di Bologna, (Medico Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Primario Medico-Legale), anch'egli intervenuto con una esaustiva relazione proprio in tema di danno morale al citato convegno organizzato dall'UNARCA. Riporterò solamente alcuni punti inerenti la fattispecie oggetto del presente commento: «2) La valutazione del danno alla persona che scaturisce da un'alterazione del suo stato di salute non può prescindere da una visita medica con valutazione preliminare di ordine clinico e consequenziale di carattere medico-legale. 3) Ad ogni evento cui consegue una lesione alla integrità psico-fisica con richiesta di risarcimento deve necessariamente fare seguito una valutazione medico legale tesa a verificarne l'evoluzione e l'eventuale sussistenza di menomazioni. Nell'ambito di una fisiologica ed imprescindibile dialettica valutativa tra le parti, è indispensabile che la richiesta del danneggiato sia corredata di adeguata relazione medico-legale di parte e che la stessa sia posta all'attenzione del medico-legale fiduciario di compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento; nell'eventualità sia attivato il percorso giudiziario è necessaria la nomina di un CTU specialista in medicina legale e dei consulenti medico-legali delle parti in causa, affinché ne sia garantito il confronto tecnico ed il rispetto delle norme deontologiche. 4) La valutazione del danno biologico è formulata sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (di legge e/o *barèmes*) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale, dopo accurata descrizione del quadro minorativo. L'incidenza della menomazione accertata sugli specifici aspetti dinamico-relazionali e personali (comprensivi del pregiudizio esistenziale) deve essere considerata e valutata dallo specialista medico-legale (vedi anche D.m. 3 luglio 2003 ai sensi l. 57/2001 e Codice delle assicurazioni) con adeguato parametro descrittivo e motivata quantificazione del maggior danno (espresso in fasce di maggiorazione percentuale) alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato. 5) Il pregiudizio morale deve essere considerato dallo specialista medico-legale valutando la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psico-fisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate. 6) Lo specialista medico-legale deve valutare il danno patrimoniale, accertando l'eventuale nega-

## LINEE GUIDA MEDICO-LEGALI

### QUESITI AL CTU PER L'ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL DANNO

- ▶ **Lesioni:** verifichi se la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro in oggetto, descrivendone in caso affermativo, natura, entità ed evoluzione e verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
- ▶ **Invalità temporanea:** ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando l'inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
- ▶ **Postumi permanenti:** ne accerti la eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali;
- ▶ **Danno biologico:** valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (legge o *barèmes*) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo;
- ▶ **Componente dinamico-relazionale personale:** valuti l'incidenza della menomazione accertata sugli specifici aspetti dinamico-relazionali e personali (comprensivi del pregiudizio esistenziale) con adeguato parametro descrittivo e motivata quantificazione del maggior danno espresso con fasce di maggiorazione percentuale alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato;
- ▶ **Pregiudizio morale:** valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità e durata (lieve, moderata, marcata, severa, grave), tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'*iter* clinico e delle terapie effettuate;
- ▶ **Capacità lavorativa:** accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della persona offesa, valutandone motivatamente l'entità, considerando l'usura e la negativa incidenza sulla specifica attività, peculiari mansioni ed attitudini lavorative;
- ▶ **Altri pregiudizi a valenza patrimoniale:** accerti se, prescindendo dalla eventuale negativa ripercussione in ambito professionale, i postumi permanenti comportino altri pregiudizi a valenza patrimoniale su ogni attività e sulla vita quotidiana del soggetto proiettata all'ambito familiare, tenuto conto del sesso, età e profilo psico-socio-attitudinale;
- ▶ **Assistenza ed autosufficienza:** ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti e come conseguenza del complesso lesivo-menomativo, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza e la negativa incidenza temporanea e/o permanente sulla autosufficienza della persona offesa;
- ▶ **Spese mediche sanitarie:** specifichi la congruità e l'ammontare globale delle spese sostenute e documentate fino alla stabilizzazione del quadro clinico, precisando quelle eventualmente ancora necessarie anche per assistenza e/o eventuali ulteriori visite specialistiche, accertamenti diagnostici e futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza e/o peggioramento del quadro clinico. Nei casi di consulenza tecnica preventiva (ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.) il CTU tenterà la conciliazione delle parti redigendo in caso di esito positivo relativo verbale.

tiva incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della persona offesa, valutandone motivatamente l'entità, considerando l'usura e la negativa incidenza sulla specifica attività, peculiari mansioni ed attitudini lavorative, ed accertando altresì se, prescindendo dalla eventuale negativa ripercussione in ambito professionale, i postumi permanenti comportino altri pregiudizi a valenza patrimoniale su ogni attività e sulla vita quotidiana del soggetto proiettata all'ambito familiare e sociale, tenuto conto del sesso, età e profilo psico-socio-attitudinale. 7) Lo specialista medico-legale, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti e come conseguenza del complesso lesivo-menomativo, deve verificare e descrivere l'eventuale necessità di assistenza e la negativa incidenza temporanea e/o permanente sulla autosufficienza della persona offesa». Appare evidente come il medico preposto a esprimersi sull'integrale danno patito dalla persona umana [richiamiamo sempre la sentenza da cui abbiamo tratto spunto per affrontare il tema secondo cui «nella valutazione, poi, del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 Cost. in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con l. 2 agosto 2008, n. 190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) occorre tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il

valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute», n. 29191/2008 sia nella fase stragiudiziale e giudiziale debba e non possa compiere un esame e assumere tutti gli elementi fattuali e non inerenti la vita del paziente prima di procedere ad una quantificazione adeguata e personalizzata che tenga conto di tutte quelle categorie "descrittive" (secondo la definizione delle Sezioni Unite) ma che consentano un «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre». **La SISMLA, per quanto attiene la fase giudiziale, propone un nuovo quesito "standard", ovviamente integrabile e modificabile secondo le specifiche esigenze del caso, anche se rimane assoluto compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato**, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo e soprattutto quali pregiudizi non soltanto meramente corporei ma esistenziali si siano verificati e provvedendo alla loro integrale riparazione. In questo caso, invece, ritengo opportuno riportare il quesito per esteso per una migliore valutazione da parte degli operatori del settore: «Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletate sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni sentite le osservazioni dei CT di parte, applicando la metodologia di accertamento e valutazione specialistica medico-legale del danno alla persona in Responsabilità civile, il CTU: **1) Lesioni**: verifichi se la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro in oggetto, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione. **2) Invalidità temporanea**: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale. **3) Postumi permanenti**: ne accerti l'eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali. **4) Danno biologico**: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (legge o *barèmes*) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo. **5) Componente dinamico-relazionale personale**: valuti l'incidenza della menomazione accertata sugli specifici aspetti dinamico-relazionali e personali (comprensivi del pregiudizio esistenziale) con adeguato parametro descrittivo e motivata quantificazione del maggior danno espresso con fasce di maggiorazione percentuale alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato. **6) Pregiudizio morale**: valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psico-fisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità e durata (lieve, moderata, marcata, severa, grave), tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate. **7) Capacità lavorativa**: accerti l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della persona offesa, valutandone motivatamente l'entità, considerando l'usura e la negativa incidenza sulla specifica attività, peculiari mansioni ed attitudini lavorative. **8) Altri pregiudizi a valenza patri-**

**moniale:** accerti se, prescindendo dalla eventuale negativa ripercussione in ambito professionale, i postumi permanenti comportino altri pregiudizi a valenza patrimoniale su ogni attività e sulla vita quotidiana del soggetto proiettata all'ambito familiare, tenuto conto del sesso, età e profilo psico-socio-attitudinale. **9) Assistenza ed autosufficienza:** ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti e come conseguenza del complesso lesivo-menomativo, verificaci e descriva la eventuale necessità di assistenza e la negativa incidenza temporanea e/o permanente sulla autosufficienza della persona offesa. **10) Spese mediche sanitarie:** specificaci la congruità e l'ammontare globale delle spese sostenute e documentate fino alla stabilizzazione del quadro clinico, precisando quelle eventualmente ancora necessarie anche per assistenza e/o eventuali ulteriori visite specialistiche, accertamenti diagnostici e futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza e/o peggioramento del quadro clinico». Nei casi di consulenza tecnica preventiva (ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.) il CTU tenterà la conciliazione delle parti redigendo in caso di esito positivo relativo verbale.

È evidente che, una volta che il CTU abbia esaustivamente risposto ai quesiti, il Giudice, esaminate le allegazioni peritali per la liquidazione potrà riferirsi ad un'unica voce di danno non patrimoniale comprendendo il già denominato danno morale, il danno biologico comprensivo del già denominato danno psichico da lutto ed i pregiudizi essenziali accertabili in termini medici e psicologici rientranti impropriamente nel danno biologico. **Non vi è dubbio che ai fini probatori si dovrà ricorrere sempre di più a specifiche allegazioni e consulenze tecniche di parte.**

#### 4 Conclusioni

Paragrafo 3.8 delle Sezioni Unite del novembre 2008: «Non vale, per dirlti risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. **Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale**». Possiamo dire che quanto statuito dal Supremo Collegio sia in linea con i trattati e le convenzioni internazionali che tutelano il "valore uomo"? È vero che la tutela del danneggiato/vittima non deve scendere nell'arbitrio o in forme di responsabilità sociale, vero è anche, però, che il dolore non può non trovare voce nella tutela riparatoria che uno stato di diritto deve (e non può) garantire al cittadino. Ritorniamo, in conclusione, come un *flashback*, al punto da dove eravamo partiti: che cosa è il dolore, quale è lo stato delle conoscenze sul dolore, sulle sue dimensioni, sul suo impatto sulla vita personale e lavorativa di chi soffre? Una recente pronuncia della Corte Suprema della California del 15 maggio 2008 (Est. Gorge, C.J.; in «Famiglia e Diritto» 2008, 8-9), emessa in tema di coppie omosessuali, statuisce l'importanza di ciascun individuo di vivere una vita felice, piena e soddisfacente come membro a pieno titolo della società. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato tra gli scopi, quello di far rientrare la cura del dolore tra i diritti inalienabili del-

l'uomo. Il dolore è anche definito come «sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale associato ad un tissutale attuale o potenziale». Dal punto di vista medico, il dolore diventa cronico quando si sviluppa il processo fisiopatologico che conduce alla cronicizzazione, quando diventa sofferenza intima per l'individuo. La sofferenza morale non si identifica solo con il dolore che, in parte, è già contemplato nei rilievi clinici tabellari come componente della menomazione all'integrità psico-fisica. La sofferenza morale contempla anche la tipologia e la durata delle cure e degli interventi eventualmente effettuati, gli impedimenti, le rinunce, il sentimento di inadeguatezza ed a volte di umiliazione, i timori, il perturbamento e disagio psicologico, i patemi, l'effetto negativo psicologico di rendere partecipi gli altri della propria menomazione attraverso presidi rilevabili dall'esterno. **A tutti questi elementi il danneggiato dovrà prestare attenzione in materia di allegazione della prova (art. 2697, comma 1, c.c.) per dimostrare di aver diritto ad un integrale risarcimento del danno patito;** a tutti questi elementi il medico-legale dovrà fare riferimento nell'espletamento del proprio incarico giudiziale (art. 193 del Codice di rito) e non (art. 62 del Codice Deontologico); a tutti questi elementi dovrà guardare il Giudice (art. 116 del Codice di Rito) nel valutare l'intero quadro probatorio emerso dall'istruttoria, al fine di dare concreta soddisfazione alle esigenze di tutela e giustizia richieste dal danneggiato. Quanto il BRASIELLO scrisse già nel 1924 nel testo "I limiti della responsabilità per danni" (in M. ROSSETTI nel suo commento *Effetti concreti della sentenza n. 26972/2008*, in *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè 2009), dimostra come la problematica della sofferenza morale e del suo manifestarsi nell'individuo (sia che la si voglia considerare come "transeunte", sia che se ne voglia tenere conto in considerazione delle "condizioni soggettive dell'individuo e della gravità del fatto"), rimangano un difficile - per non dire, forse, insufficiente parametro, da un punto di vista pratico, per procedere ad una corretta quantificazione del danno morale. Non dimentichiamo che il limite di legge di aumento del 20 o del 30%, previsto dal Codice delle assicurazioni, riguarda un parametro economico di competenza del Giudice, ma non un parametro tecnico di competenza del medico-legale. Scrive il BRASIELLO, con parole quanto mai attuali: «l'assunto che dall'idea del danno sia inseparabile quello d'un effetto penoso durevole è inaccettabile: la permanenza o temporaneità dell'effetto penoso, la durata maggiore o minore, sono elementi che si attengono solo al quantitativo, all'entità del danno, ed anche nel sistema odierno i danni si distinguono in permanenti e transitori. Come il male morale, anche il materiale può essere di carattere permanente o transitorio, di durata maggiore o minore, ed il criterio della lunghezza o della brevità della sofferenza può servire solo di base per misura dell'indennizzo. Del resto, anche un patema d'animo può durare permanentemente, o per un tempo assai apprezzabile: la perdita di un figlio è una piaga dell'anima il più delle volte insanabile». ■

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

**AUTONOMIA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE****Orientamento maggioritario**

Cass. civ., Sez. II, 25.02.2009, n. 4493

Nel giudizio di equità del Giudice di pace, venendo in rilievo l'equità c.d. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il Giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito.

Cass. civ., Sez. Un., 15.01.2009, n. 794

«Quanto alla paura di ammalarsi, in dottrina è stato fatto riferimento al danno da pericolo già elaborato da queste Sezioni Unite, quando, a proposito del disastro di Seveso, è stato ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da coloro che avevano subito un turbamento psichico (non tradottosi in malattia) a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515). Tuttavia non si può omettere di considerare che siffatta soluzione è stata accolta in un caso in cui il danno lamentato era posto in collegamento causale con un fatto costituente il reato di disastro colposo e, dunque, in riferimento all'art. 185 c.p. Sicché, rispetto a tale ultima categoria di danni (che la sentenza impugnata menziona genericamente come di tipo "esistenziale") occorre tener conto delle conclusioni alle quali è recentemente pervenuta Cass., Sez. Un., 11

novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante».

Cass. civ., Sez. Un., 14.01.2009, n. 557

«Secondo un principio aderente a quanto stabilito dalle [già più volte citate] Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, con le quali è stato negato che il c.d. "danno esistenziale" costituisca un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali sono stati riconosciuti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita del rapporto parentale". Ed, infatti, nel punto 4.8. le suaccennate SS.UU. avevano affermato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato».

Cass. civ., Sez. III, 13.01.2009, n. 479, «Diritto &amp; Giustizia» 2009

La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativa-

mente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, dell'entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.

Cass. civ., Sez. Lav., 19.12.2008, n. 29832

«Il danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

Cass. civ., Sez. III, 12.12.2008, n. 29191

«Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 Cost. in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la l. 2 agosto 2008, n. 130, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003, n. 12124;

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Cass. 27 giugno 2007, n. 14846 tra le più significative vedi ora Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 9672 - punto 2.10). La Corte reputa che sia un "error in iudicando" valutare il danno morale quale in termini di *pro quota* del danno biologico. Si aggiunge che, nella fattispecie trattata, venendo in rilievo lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, «l'autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico».

Cass. civ., Sez. III, 28.11.2008, n. 28407. L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificato a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. (cfr. Cass. 27.06.2007, n. 14846; Cass. 23.05.2003, n. 8169; Cass. 12.12.2003, n. 19057; S.U. 11 novembre 2008, punto 2.10).

Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972

«Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando

nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (...). Il Giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione».